

# **CAPITOLO I**

## **IDENTITA', SPIRITUALITA' e CARISMA**

*“Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato ad annunziare ai poveri il lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a predicare un anno di grazia del Signore” (Lc. 4, 18-19 e Is. 61, 1-2).*

1- I "MISSIONARI DELLA DIVINA REDENZIONE" sono un Istituto religioso clericale di diritto pontificio, dedito all'apostolato.<sup>1</sup>

Noi Missionari della Divina Redenzione siamo chiamati da Dio, dalla Chiesa e dal nostro specifico carisma e spiritualità a portare ai nostri fratelli “più poveri fra i poveri” il messaggio evangelico di salvezza e di redenzione umana, spirituale e morale.

2- Fine primario del nostro Istituto è la gloria di Dio e la santificazione dei membri, mediante la fedele osservanza dei tre voti di castità, di povertà, di obbedienza secondo la spiritualità e il carisma del Fondatore Padre Arturo D'Onofrio, espressi soprattutto nei suoi scritti, nelle Costituzioni e con l'impegno della vita comune e dell'apostolato specifico.<sup>2</sup>

### **CARISMA**

3- Chiamati, consacrati e formati alla scuola del Divin Maestro, trasformati in Lui, siamo inviati dalla Chiesa a portare agli uomini, soprattutto ai fanciulli e ai giovani, il messaggio evangelico nella sua purezza dottrinale, nello spirito di carità, alla luce del magistero della Chiesa.<sup>3</sup>

4- Fine specifico del nostro Istituto è:

1. L'annuncio del mistero della salvezza ai fratelli più vulnerabili della società, curandone l'educazione integrale che comprende la promozione umana, cristiana, religiosa, morale, civile, intellettuale e

---

<sup>1</sup> Cf. Cann. 588-589; Decreto CIVCSVA, 19-03-1992

<sup>2</sup> Cf. Cann. 573,1

<sup>3</sup> LG 44; Can 675,3;

professionale, secondo i principi di una sana pedagogia per un proficuo inserimento nella società;

2. La diffusione del messaggio evangelico tra i più poveri ed emarginati, prestando un'attenzione speciale al mondo del lavoro in comunione con le direttive della Chiesa;<sup>4</sup>
3. curare la formazione professionale, gli oratori giovanili, le parrocchie, l'insegnamento catechistico, i centri specializzati per i diversamente abili, gli esercizi spirituali, i ritiri mensili, gli incontri di preghiera con un'attenzione particolare all'uso degli strumenti della comunicazione sociale.

5- Il nostro Istituto condivide con le Piccole Apostole della Redenzione l'origine, la finalità e lo spirito, essendo nati, per ispirazione dello Spirito Santo, dallo stesso Fondatore, Padre Arturo D'Onofrio, insieme ai collaboratori e agli ex allievi.

## ***SPIRITUALITÀ DELL'ISTITUTO***

6- Il missionario della Divina Redenzione è colui che è stato, per la bontà infinita di Dio, chiamato a mettersi con docilità e totale disponibilità alla scuola di Gesù, il missionario per eccellenza. Come Gesù, anche noi siamo stati scelti e mandati.<sup>5</sup>

7- Convinti di essere stati oggetto di un amore di predilezione da parte di Dio, ogni membro della nostra famiglia religiosa, deve tenere gli occhi fissi in Cristo Gesù, il Figlio di Dio e nostro amatissimo Salvatore che, essendo stato mandato dal Padre a riscattare l'uomo dal peccato, si è immolato con il sacrificio della Croce fino all'effusione del sangue per la nostra salvezza.

8- La denominazione di "MISSIONARI DELLA DIVINA REDENZIONE" è stata ispirata dallo Spirito Santo, sotto l'influsso materno di Maria SS. Consolatrice del Carpinello; essa porta con sé una carica di spiritualità e di impegno apostolico tale da riempire tutto il nostro essere orientandolo totalmente a Cristo.

9- Il Missionario della Divina Redenzione è veramente tale se, configurato a Cristo, e a Cristo crocifisso, potrà essere in mezzo ai fratelli ed in modo particolare

---

<sup>4</sup> PC 8

<sup>5</sup> Gv 15,16; Lc 9,48

alla gioventù, il Buon Pastore o il fratello maggiore che fa sprigionare da sé il profumo di Cristo.<sup>6</sup>

10– Il nostro Istituto è costituito da fratelli chierici e fratelli religiosi che hanno emesso la professione a norma di queste Costituzioni. Tutti formiamo una sola famiglia e siamo tra noi uniti in Cristo Gesù, nel vincolo dell'amore fraterno; conduciamo una vita comune con la stessa disciplina.

11– Il nostro Istituto è dedicato a Gesù Redentore e Salvatore: è posto sotto la speciale protezione di Maria Vergine, invocata sotto il titolo di Madonna Consolatrice del Carpinello, di S. Michele Arcangelo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di S. Giuseppe, di S. Paolino, di S. Giovanni Bosco, di S. Giuseppe Cottolengo e dei SS. Angeli Custodi.

12– Il motto programmatico dei Missionari della Divina Redenzione è: AMARE E FARE AMARE GESÙ, LA CHIESA, IL PAPA, LE ANIME, CON MARIA, PER MARIA E IN MARIA.

## ***FEDELTÀ NELL'OSSERVANZA DELLE COSTITUZIONI***

13– Le Costituzioni costituiscono una “regola di vita”: sono destinate a promuovere in noi l'assimilazione e la pratica del Vangelo. Esse fissano non solo le norme giuridiche della nostra vita religiosa, ma ne esprimono soprattutto lo spirito con il quale devono essere accolte e custodite come patrimonio spirituale della nostra famiglia religiosa.<sup>7</sup>

14– Ogni religioso, al quale il testo delle Costituzioni viene solennemente consegnato nel giorno della prima professione, deve impegnarsi a conoscerle, meditarle ed osservarle con fedeltà ed amore come strumento indispensabile di santificazione.

15– L'interpretazione autentica delle Costituzioni e le dispense da norme riguardanti la struttura dell'Istituto sono riservate alla Santa Sede, mentre l'interpretazione pratica e le dispense da alcune norme disciplinari spettano al Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio.<sup>8</sup>

16– Le eventuali modifiche delle Costituzioni sono approvate dal Capitolo Generale, con i 2/3 dei voti, e poi sottoposte all'approvazione della Santa Sede.

---

<sup>6</sup> 2Cor 2,15

<sup>7</sup> Can 578

<sup>8</sup> Cann 89-90-91-92-93

## **CAPITOLO II**

### **LA NOSTRA CONSACRAZIONE**

*“Rimanete in Me e Io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in Me. Io sono la vite, voi i tralci, chi rimane in Me e Io in lui fa molto frutto, perché senza di Me non potete far nulla.” (Gv. 15, 4-5)*

### **LA NOSTRA VITA DI PREGHIERA**

17– Non si può vivere la vita religiosa nella sua essenza senza una profonda vita di preghiera individuale, comunitaria e liturgica. Noi MDR, avendo abbracciato concretamente una vita di consacrazione totale siamo chiamati a conoscere il Signore Risorto con una conoscenza calda, personale, come uno con cui si è in comunione intima. Questa conoscenza, frutto di una profonda esperienza di amore, produce nell’animo pace e gioia indicibili.<sup>9</sup>

18– Saremo premurosi di trasformarci innanzitutto in apostoli di preghiera e di sacrificio per attirare sul nostro lavoro l’abbondanza della linfa vitale della grazia che assicura l’efficacia del nostro ministero, particolarmente in mezzo alla gioventù, alla quale dobbiamo comunicare Cristo.

19– La vita di Gesù fu essenzialmente contemplativa e intensamente apostolica. Gesù seppe trovare momenti di silenzio, di ritiro dal mondo e di raccoglimento più intimo col Padre pur nel suo continuo apostolato durante la vita pubblica. Sul suo esempio anche noi dobbiamo avvertire il bisogno di trovare dei momenti privilegiati di raccoglimento per approfondire la nostra unione più intima con Dio in Cristo Gesù.<sup>10</sup>

20– Alimenteremo la nostra fede e la nostra pietà con l’ascolto della Parola di Dio, non solo nel momento privilegiato della celebrazione eucaristica quotidiana ed in modo particolare nel giorno del Signore, ma anche nell’assidua lettura e meditazione della Sacra Scrittura.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> EE 28; Gv 17,3; 1Pt 1,8

<sup>10</sup> Lc 5,6; ET 42-45; EE 29; Cann 622-663,1

<sup>11</sup> PC 6; Can 663, 3

21- L'Eucaristia deve essere il centro ed il cuore delle nostre case, così come della nostra vita. Dalla sua presenza e dal suo frequente contatto attingeremo forza, efficacia e perseveranza per la nostra azione apostolica. La partecipazione quotidiana alla celebrazione dell'Eucaristia e alla santa Comunione accresceranno in tutti i membri della casa lo spirito di comunione fraterna e la gioia della vita comune. Molto gioveranno poi l'adorazione eucaristica quotidiana, le frequenti visite a Gesù sacramentato ed altre pie pratiche eucaristiche che ci faranno gustare più profondamente la presenza di Gesù in mezzo a noi.<sup>12</sup>

22- La Comunità, fedele all'insegnamento della Chiesa, coltivando assiduamente lo spirito di preghiera, dedicherà almeno mezza ora ogni mattino alla meditazione e celebrerà con raccoglimento e fervore ogni mattina le lodi e ogni sera Vespri e compieta, fermi restando gli obblighi per i chierici derivanti dalla loro ordinazione.<sup>13</sup>

23- Convinti che siamo ogni giorno in cammino di continua conversione, ogni religioso, consapevole delle proprie fragilità e della sua umana debolezza, si sforza di non trascurare l'esame di coscienza quotidiano, coltivando la correzione fraterna nella gioia del reciproco perdono, predisporrà di accostarsi con frequenza e con sincero pentimento al sacramento della riconciliazione almeno ogni quindici giorni.<sup>14</sup>

24- Allo scopo di conservare il fervore dell'intima unione con Dio e progredire più speditamente nella vita della perfezione religiosa saremo fedeli, alla direzione spirituale, al ritiro mensile e agli esercizi spirituali annuali, che costituiscono un tempo forte dello spirito.<sup>15</sup>

25- Noi MDR, come figli prediletti di Maria, in ossequio al nostro motto programmatico, saremo lieti di coltivare una tenera e filiale devozione verso la Madonna onorandola non solo con la devota recita del santo rosario ogni giorno, ma sforzandoci di studiare i suoi privilegi e i dogmi mariani, nonché la sua eccelsa santità per imprimere nei nostri cuori la sua venerata immagine con l'imitazione delle sue virtù. La Vergine Consolatrice del Carpinello è la principale Patrona del nostro Istituto; coscienti di questo privilegio saremo apostoli nel diffonderne la

---

<sup>12</sup> *Cann 899,3-663,2*

<sup>13</sup> *Cann 276,3-663,3*

<sup>14</sup> *Can 664*

<sup>15</sup> *Cann 276,4-663,5*

devozione non soltanto nelle nostre case e tra i ragazzi e giovani, ma dovunque saremo chiamati a svolgere il nostro apostolato presso il popolo di Dio.<sup>16</sup>

## **LA NOSTRA CASTITÀ CONSACRATA**

26– Tra i consigli evangelici professati liberamente e gioiosamente come scelta carismatica di Cristo eccelle quello della castità abbracciata per il Regno dei cieli, la quale comporta l'obbligo alla perfetta continenza nel celibato.<sup>17</sup>

27– Questa è un segno della vita futura e una fonte di fecondità in un cuore indiviso. Infatti tale scelta fatta responsabilmente per amore di Cristo e in vista del Regno dei Cieli, avvicina questo Regno escatologico di Dio alla vita di tutti gli uomini e lo rende in un certo modo presente in mezzo al mondo.<sup>18</sup>

28– Impegnandoci con voto pubblico alla rinuncia di qualsiasi atto interno o esterno contrario alla virtù della castità, noi, in quanto persone consacrate, realizziamo l'interiore finalità dell'intera economia della Redenzione con la libera rinuncia alle gioie della vita matrimoniale e familiare, portando agli uomini del nostro tempo l'annuncio della risurrezione futura e della vita eterna. Sappiamo che la castità consacrata tocca le inclinazioni più profonde della natura umana, pur tuttavia essa non inaridisce le sorgenti dell'amore, ma apre il cuore ad un amore più intenso ai fratelli più bisognosi e poveri, specialmente dei ragazzi e dei giovani.<sup>19</sup>

29– Noi consapevoli della fragilità delle nostre forze, confidando soprattutto nell'aiuto nel Signore e della Vergine SS.ma Immacolata, dobbiamo usare tutti i mezzi più idonei per custodire e tutelare tale delicata virtù e per osservare con massima cura il voto.<sup>20</sup>

30– In particolare è necessario che amiamo la preghiera, specialmente la meditazione sulla passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, che operò la nostra Redenzione.

31– Uno dei mezzi più sicuri ed efficaci per custodire e praticare la castità è, come raccomanda il Concilio, un vero amore fraterno tra noi praticato soprattutto nella vita comune; la comunità religiosa deve essere amata e ritenuta come una

---

<sup>16</sup> *Can 663,4*

<sup>17</sup> *Can 599; LG 42*

<sup>18</sup> *RD 11; Cann 607-599*

<sup>19</sup> *Mt 19,12; 1Cor 7,32-35; PC 12*

<sup>20</sup> *PC 12*

vera famiglia, il luogo più idoneo del pieno sviluppo della nostra personalità umana e cristiana; è l'ambiente più adatto per stringere rapporti fraterni in comunione con i nostri confratelli.<sup>21</sup>

## **LA NOSTRA POVERTÀ CONSACRATA**

32- L'uomo non è mai sazio di possedere e accumulare ricchezze per godere, mentre Gesù invita al distacco da tutte le cose della terra, ci chiede di esserne liberi. Come veri discepoli di Cristo dobbiamo essere pronti a vendere tutto e a dare il ricavato ai poveri per poter guadagnare un tesoro nel Cielo. Sono queste le disposizioni con le quali dobbiamo seguire Cristo nella convinzione che è ricco non colui che possiede, ma colui che dona, perché il vero tesoro del religioso sta nel suo cuore "reso capace da Cristo di dare agli altri se stesso".<sup>22</sup>

33- La nostra Opera, sull'esempio di Cristo, nacque povera in tempi difficili, come Gesù a Betlemme. Abbandonata completamente alla Divina Provvidenza ha nutrito con fede immensa i primi ragazzi raccolti dalla strada nella certezza che non sarebbe mai mancato il necessario né ad essi, né a coloro che si fossero dedicati alla loro salvezza. Il Padre Celeste che veste i gigli dei campi e nutre gli uccelli dell'aria, sempre ha avuto cura di essi con la materna intercessione della Vergine Consolatrice del Carpinello. Nella misura in cui ci lasceremo guidare da questa certezza e da quest'abbandono nelle mani di Dio potremo essere sicuri che mai mancherà a noi l'assistenza e il necessario per le nostre Opere.

34- Non c'è vera povertà senza condivisione: faremo tutto il possibile di essere poveri tra i più poveri accettando con gioia le ristrettezze delle diverse situazioni nelle quali ci verremo a trovare, mettendoci in spirito di continua conversione e di servizio, senza esclusivismi, pur con la scelta preferenziale per i più poveri in conformità alle direttive della Chiesa. Convinti che la nostra povertà non deve essere espressa soltanto dal singolo religioso, ma anche nella Comunità, porremo ogni sforzo di calarci nelle condizioni delle popolazioni in cui siamo chiamati a svolgere il nostro apostolato, nel più puro spirito evangelico.

35- Il voto di povertà pubblicamente emesso comporta la limitazione e la dipendenza nell'usare e disporre dei beni.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Can 599*

<sup>22</sup> *2Cor 8,9; Mt 8, 19-20; Mt 5,3; Mc 10,21; RD 5*

<sup>23</sup> *Cann 600-668,1-2-3*

36- Ogni novizio prima della sua professione temporanea, si impegna a non disporre e a non usare dei beni materiali compresi quelli di cui a norma del Diritto rimane proprietario, senza il consenso dei legittimi superiori. Ogni religioso prima della professione disporrà liberamente dell'uso e dell'usufrutto di essi cedendo ad altri la loro amministrazione. Prima della professione perpetua ogni religioso rediga il suo testamento che risulti valido anche secondo il Diritto Civile. Per modificare queste disposizioni per giusta causa, come anche per porre qualunque atto relativo ai beni temporali, devono avere la licenza del Superiore Generale o in caso di urgenza dal Direttore locale.

37- Tutto ciò che il religioso acquista con la propria industria o a motivo dell'Istituto rimane acquisito per lo Stesso. Ciò che riceve come pensione, sussidio, assicurazione, a qualunque titolo, rimane proprietà dell'Istituto.<sup>24</sup>

38- Col voto di povertà, non si perdono la proprietà radicale dei beni patrimoniali e la capacità di acquistarne altri a titolo legittimo, però qualsiasi religioso, per un motivo ragionevole e con il permesso del Superiore Generale, dopo dieci anni di voti perpetui, può rinunciare, possibilmente in forma valida anche secondo il diritto civile, a tutti i suoi beni patrimoniali o a parte di essi.<sup>25</sup>

39- Ognuno di noi deve ritenere l'Istituto come famiglia propria, assimilandone e vivendone lo spirito e portandovi il contributo che ogni confratello, secondo le proprie possibilità e capacità di intelligenza e di lavoro, può responsabilmente dare. Ci impegniamo a far regnare tra noi lo spirito delle comunità cristiane primitive.<sup>26</sup>

40- Noi MDR ci impegnamo, ciascuno nel proprio ufficio assegnatogli dall'obbedienza, a sottomettersi, con senso di responsabilità "alla comune legge del lavoro" nell'intento di contribuire a procurare per sé e per i propri assistiti i mezzi necessari al sostentamento e all'incremento delle opere affidateci dall'obbedienza, senza tuttavia dimostrare eccessiva preoccupazione, ma unicamente affidati alla Provvidenza del Padre celeste.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> *Can. 741*

<sup>25</sup> *Cann 668,4*

<sup>26</sup> *PC 13; Att 2,44-45; Mt 6,20*

<sup>27</sup> *Can 1254,2; PC 13; Mt 6,25*

## **LA NOSTRA OBEDIENZA RELIGIOSA**

41– Seguendo la scia luminosa di Cristo noi ci sforzeremo di riconoscere la providente presenza di Dio in ogni circostanza. Sarà nostra cura particolare di guardare e giudicare con l'occhio della fede nella piena convinzione che tutto viene da Dio, dichiarandoci pronti a fare sempre e dovunque quello che Dio vuole e come Egli lo vuole. Sarà cura di ciascuno di noi impegnarsi a ricercare continuamente la volontà del Padre celeste in modo da farne nutrimento di tutta la nostra vita.<sup>28</sup>

42– Il voto di obbedienza, facendoci aderire in modo totale a Dio, col sacrificio della nostra volontà libera, ci ha fatto impegnare in una forma di vita che si basa totalmente sui valori del Vangelo. La pratica sincera dell'obbedienza rinsalda in noi i vincoli dell'amore fraterno, principio di coesione e di garanzia di stabilità e di amore alla nostra Famiglia religiosa. Ognuno di noi con il voto pubblico di obbedienza si impegna a sottomettere la volontà ai superiori legittimi quali rappresentanti di Dio, quando comandano secondo le Costituzioni.<sup>29</sup>

43– L'obbligo dell'obbedienza è grave quando un precetto è dato espressamente in virtù del voto di obbedienza; il Superiore generale e chi ne fa le veci può imporre questo precetto per tutti i membri dell'Istituto, mentre il superiore locale unicamente per i membri dell'istituti appartenenti alla comunità locale. Si raccomanda però di usare questa facoltà raramente, quando lo richiede qualche grave motivo, sempre alla presenza di due testimoni o per iscritto.

44– Il superiore, con l'aiuto della sua comunità, illuminato dallo Spirito Santo, metterà ogni impegno nel discernere i doni di ciascuno nell'intento di favorirne lo sviluppo ed il retto esercizio.<sup>30</sup>

45– Per assumere incarichi ed uffici, fuori dalla propria Comunità, è necessario l'autorizzazione del Superiore Generale o di quello locale a secondo dell'importanza e della durata dell'ufficio stesso. Nello spirito di famiglia che deve caratterizzare lo stile della nostra vita religiosa, ognuno di noi si apra con libertà e rispettoso dialogo con il superiore esponendo il proprio punto di vista o eventuali difficoltà che può incontrare nell'adempimento di quanto viene comandato con senso di corresponsabilità e di sincero amore alla comunità.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Rm 5,19; PC 1; RD 13; Gv 5,30;8,29; Lc 22,42

<sup>29</sup> PC 14; Can 601

<sup>30</sup> PC 14

<sup>31</sup> Can 671

46- I rapporti tra superiore e confratelli siano improntati a sincero amore, stima e rispetto reciproci. Ognuno può esporre con semplicità e libertà il proprio punto di vista, i bisogni della comunità e quelli propri.

47- L'autorità è servizio reso ai fratelli come a Dio stesso. Ogni confratello faccia tutto il possibile di incontrarsi spesso con il proprio superiore in colloquio fraterno. Il colloquio fraterno gioverà molto per cementare l'unione nell'intento di promuovere più facilmente il proprio bene e quello della comunità. Nel colloquio ogni religioso esponga con confidenza non solo quanto concerne il proprio ufficio, ma anche i problemi personali, eventuali difficoltà e pericoli in cui venisse a trovarsi.<sup>32</sup>

### **CAPITOLO III**

#### **LA NOSTRA VITA COMUNITARIA**

*“Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt. 18, 20).  
“La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede  
avevano un cuor solo ed un'anima sola” (Atti 4, 32).*

48- Nella preghiera sacerdotale dell'ultima cena Gesù pregò il Padre perché tutti quelli che avrebbero creduto in Lui “fossero una sola cosa”. L'anelito supremo di Gesù era che tutti i suoi discepoli formassero “una sola famiglia, un cuor solo ed un'anima sola”.<sup>33</sup>

49- Noi Missionari della Divina Redenzione con la nostra consacrazione vogliamo realizzare l'ideale di una sola famiglia unita dall'amore secondo lo spirito della preghiera sacerdotale di Gesù.

50- Il battesimo ci ha inseriti in Cristo Gesù, siamo diventati membri gli uni degli altri con a capo Cristo. La nostra vita comunitaria deve riflettere il mistero dell'unione della Trinità e nello stesso tempo manifestare in forma visibile il mistero della Chiesa, Corpo mistico di Cristo.<sup>34</sup>

51- Per noi MDR la comunione in Cristo si esprime in modo stabile e visibile nella comunione di vita che deve essere modellata sullo spirito della Casa di

---

<sup>32</sup> *Cann 618-630,5*

<sup>33</sup> *Gv 17; Can 602*

<sup>34</sup> *Mt 18,20; Rm 5,5; Can 608; PC 15*

Nazareth. Ognuno di noi è tenuto a vivere, in forza della consacrazione religiosa, in comunità, qualunque sia la sua opera di apostolato, sotto l'autorità del superiore locale. La vita comune comporta anche una condivisione quotidiana di vita strutturata secondo le norme dettate dalle Costituzioni ed approvate dal Superiore Generale.<sup>35</sup>

52- I MDR devono abitare nella propria casa religiosa osservando la vita comune e non possono assentarsi senza licenza del Direttore locale. Se si tratta di un'assenza prolungata, il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio e per giusta causa, può concedere a un religioso di vivere fuori della casa religiosa dell'Istituto, per non più di un anno, a meno che ciò non sia per motivi di salute, di studio, o di apostolato da svolgere a nome dell'Istituto; in questi ultimi casi il religioso deve però conservare il rapporto con una nostra Comunità, rimanendo periodicamente in essa, se possibile, per qualche tempo.

53- Il silenzio, la discrezione e la prudenza devono creare e favorire l'atmosfera religiosa nella comunità. Sarà cura pertanto dei superiori destinare nella casa una parte esclusivamente per i confratelli, riservata alla Clausura.<sup>36</sup>

54- Terremo in considerazione particolarmente i confratelli più anziani, malati e bisognosi di cure e in difficoltà morali. Ciascuno di noi curerà di essere angelo di conforto, guida premurosa e sostegno non solo col consiglio, ma anche col prestare il nostro aiuto e le nostre cure come a Gesù stesso, convinti che gli ammalati, con il merito del loro sacrificio e delle loro sofferenze, non solo contribuiscono all'efficacia del nostro apostolato, ma attirano sulla nostra Comunità particolari benedizioni del Signore, rivelando un autentico spirito di famiglia.<sup>37</sup>

55- Sarà nostro dovere ricordare i nostri Confratelli defunti non solo nelle preghiere personali, ma anche con la celebrazione di SS. Messe comunitarie ed altre forme di suffragio specificate nel Direttorio.<sup>38</sup>

56- Il direttore della comunità rappresenta Cristo. Essendo tutti membri gli uni degli altri ci sentiamo uniti come in Cristo stesso, nel Direttore che lo rappresenta in mezzo a noi. Come tale egli farà sentire tutta la sua premura paterna per i confratelli, in spirito di carità e di umiltà, con cuore aperto alle necessità e ai bisogni.

---

<sup>35</sup> Gal 2,20; Can 665, 1; ET 39

<sup>36</sup> PC 7; Can 667,1

<sup>37</sup> Can 619

<sup>38</sup> LG 49

57- La Consacrazione, anche se esige un evangelico distacco dalla famiglia di origine, non diminuisce nei MDR l'amore verso i familiari. In caso di difficoltà e/o necessità economiche dei propri famigliari il MDR può presentare la situazione al Superiore Generale e a quello della Delegazione, i quali con il rispettivo Consiglio stabiliscono in che misura offrire l'aiuto dell'Istituto.

58- La Famiglia spirituale della Piccola Opera della Redenzione fondata su ispirazione Divina dal Fondatore Padre Arturo D'Onofrio ha dato origine a tre fraternità: l'Istituto religioso della Piccole Apostole della Redenzione, l'Istituto religioso dei MDR, e l'associazione "Movimento Redenzionista". Tutti e tre partecipano dello stesso carisma e della stessa missione sebbene secondo modalità diverse in base al proprio stato di vita.

59- I MDR assistano spiritualmente i membri dell'Istituto delle Piccole Apostole della Redenzione e quelli del Movimento Redenzionista, nonché favoriscano le opportunità di incontro e di iniziative comuni secondo la spiritualità del Fondatore.

60- L'Ospitalità nella tradizione biblica riveste un carattere sacro. Le nostre case abbiano possibilmente degli ambienti destinati all'accoglienza distinti da quelli della comunità locale la quale concorda le modalità con cui deve essere effettuata.

61- Gli eventi, le iniziative, gli anniversari e quanto abbia particolare rilevanza, siano comunicati previamente al Superiore Generale e/o al Delegato per assicurare una fraterna condivisione. Gli stessi siano annotati in un registro di cronaca per osservarne le memorie. Ogni comunità abbia il necrologio nel quale sono scritti tutti i religiosi passati all'eternità.

62- La comunione esige incontro-dialogo, scambio di idee, mutua intesa, aiuto fraterno. Il Direttore della Casa riunisce, possibilmente ogni mese, i religiosi presenti nella Comunità, per una revisione di vita, per studiare insieme i problemi religiosi, pastorali e per l'amministrazione della Casa. Ogni membro della Comunità si sforzerà di portare il suo contributo attivo e gioioso per contribuire a formare una Comunità viva, fraterna, aperta e serena, evitando di interferire nelle competenze e uffici degli altri confratelli ed impegnandosi ad offrire la propria collaborazione con generosità per il bene comune. Saremo lieti di precedere, come dice S. Paolo, i confratelli nell'onore, nella stima, nel servizio, nella gioia di far contenti i propri confratelli, per stabilire un clima di amicizia tangibile che esprima il clima di unione, di fraterna e di intima comunione con Cristo e tra di noi.

## CAPITOLO IV

### SPIRITO DEL NOSTRO IMPEGNO APOSTOLICO

*“Chi accoglie anche uno di questi bambini nel mio nome accoglie Me” (Mt. 18, 5).*

63– Come MDR dobbiamo portare nel nostro lavoro apostolico lo stesso stile di Gesù, il quale fu inviato dal Padre a salvare gli uomini con la sua immolazione totale, riconquistando l’umanità perduta con l’offerta del suo preziosissimo sangue sull’altare della Croce.<sup>39</sup>

64– Il nostro apostolato sarà l’esplosione di un ardente amore a Gesù Crocifisso, alimentato da una profonda vita interiore, testimoniato ed impreziosito dal nostro quotidiano sacrificio. Più siamo certi di non poter far nulla senza l’aiuto di Dio, più il nostro apostolato sarà efficiente e produrrà frutti abbondanti di conversione e di salvezza dei fratelli.<sup>40</sup>

65– Spinti da queste profonde convinzioni ci adopereremo con tutte le forze ad approfondire la nostra preparazione dottrinale, teologica, morale, pedagogica e didattica, pastorale e professionale per poter svolgere con competenza ed efficacia la nostra missione di educatori secondo le esigenze del nostro tempo e delle situazioni particolari dei fratelli a cui siamo mandati dalla Chiesa e dai nostri superiori.<sup>41</sup>

66– Ogni direttore avrà cura di organizzare o far partecipare i propri confratelli a corsi di aggiornamento di carattere diocesano, regionale o nazionale che corrispondano al nostro apostolato specifico.<sup>42</sup>

67– Si abbia cura di affidare incarichi specifici e le varie opere assistenziali a religiosi che dimostrano peculiari attitudini ed inclinazioni rispondenti all’apostolato che dovranno svolgere.

68– Sarà nostro particolare impegno collaborare in spirito di umiltà e di docilità alle ispirazioni dello Spirito Santo con prudenza e spirito di fede alle opere dirette dalle Piccole Apostole della Redenzione, aiutandole spiritualmente e

---

<sup>39</sup> Gv 10,10b; Fil 4,13; Can 675,1,2,3

<sup>40</sup> 2 Cor 3, 4-5

<sup>41</sup> Can 675,2

<sup>42</sup> Can 678

sostenendole con senso di equità e di equilibrio secondo le convenzioni stipulate tra il Superiore Generale dell'una e dell'altra parte.

### **IL CAMPO SPECIFICO DEL NOSTRO APOSTOLATO**

69- Il comportamento e l'insegnamento di Gesù costituiscono per noi il fondamento e la regola del nostro carisma apostolico. Nella gioiosa fedeltà all'esempio di Gesù anche noi, fin dalle origini della nostra Opera, siamo impegnati in questo settore specifico.

70- Convinti che la famiglia è il luogo privilegiato per la educazione e formazione dei fanciulli e della gioventù, promuoveremo con tutti i mezzi a nostra disposizione la formazione di famiglie cristiane perché trasformino, come vuole il Concilio, le famiglie in "chiesa domestica". Formando genitori profondamente cristiani avremo anche risolto in radice il gravissimo problema dell'infanzia abbandonata.<sup>43</sup>

71- Collaboreremo all'assistenza e alla formazione cristiana dei fidanzati e delle famiglie, aiutandole così a prevenire e risolvere i problemi e sostenendoli per compiere responsabilmente la loro delicata e tanto importante missione educativa.

72- Coscienti che la nostra missione non è sostitutiva, ma una necessaria supplenza alle carenze educative che la fanciullezza e la gioventù incontrano nella famiglia e nella società, metteremo particolare impegno nel coltivare negli adolescenti e giovani la vita cristiana fondata su una calda amicizia con il loro amico Gesù.

73- Tutti i Missionari della Divina Redenzione volendo vivere in pienezza la loro vocazione, devono essere disponibili a lasciare la propria patria e andare dovunque il bisogno lo esige per il bene dei fratelli.

74- Il Superiore, nell'invitare il religioso a partecipare e a dare il proprio contributo al nostro impegno missionario all'estero, terrà conto, con illuminata prudenza, della salute, formazione e inclinazione nonché della sua preparazione tecnica o specifica.<sup>44</sup>

75- Avremo costantemente presente la natura e le esigenze particolari dei paesi dove dovremmo svolgere il nostro apostolato, evitando di voler imporre

---

<sup>43</sup> LG 11

<sup>44</sup> Cann 786-787

cultura e costumi propri, sforzandoci di adattarci alla loro mentalità, con pieno senso di condivisione.

76– Nel contesto della Chiesa, la Parrocchia conserva la sua piena attualità. Noi Missionari della Divina Redenzione l'assumiamo eccezionalmente, ove essa risponda alle esigenze di evangelizzare i poveri, i più abbandonati e i lontani.<sup>45</sup>

77– Le nostre parrocchie debbono qualificarsi sia nella testimonianza della vita religiosa comunitaria, che nell'accentuare il carisma specifico dell'Istituto, in comunione con la Chiesa locale e aperta alla Chiesa universale.

## **CAPITOLO V**

### **FORMAZIONE ALLA VITA RELIGIOSA**

78– La formazione alla vita religiosa è un cammino continuo e progressivo che abbraccia tutta la vita. Non si limita soltanto al periodo della formazione iniziale ma si estende anche a quella continua. Essa favorisce la crescita della vita di consacrazione al Signore dai primi passi alla consumazione finale, quando incontrano il Signore nella morte.

79– Non c'è vita religiosa senza stabilità, la quale esige un impegno radicale, totale, definitivo. Essa deve esprimere una fedeltà viva, paragonabile non alla immobilità della roccia, ma allo sviluppo sempre coerente con il germe vocazionale di inizio. Essa deve tendere a sviluppare fin dagli inizi, nel religioso, una disposizione di generosità congiunta ad un sano realismo. L'idea del cammino deve unirsi a quella di tappe successive, logicamente coordinate in modo continuo ed organico.

### **LA FORMAZIONE PERMANENTE**

80– La formazione è continua: non si esaurisce con la professione perpetua. Noi religiosi dobbiamo considerarci in un cammino permanente di formazione sia spirituale che intellettuale e dottrinale.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Documento Conclusivo IV Capitolo Generale MDR N.4*

<sup>46</sup> *Can 661*

81- Coscienti dell'importanza e necessità di questo continuo rinnovamento teorico-pratico aderiremo con tutto l'impegno alle iniziative che i Superiori studieranno per venire incontro alle nostre necessità.

82- La formazione permanente deve essere impegno prioritario sia delle singole comunità che dell'Istituto. A livello comunitario essa è assicurata dalla fedeltà a tutti gli impegni della vita comunitaria. Il Direttore locale favorisca la partecipazione ad eventuali iniziative formative della Chiesa locale. Sarà cura dell'Istituto proporre propri appuntamenti formativi e assicurare una formazione permanente unitaria e rispondente al carisma del nostro Istituto.<sup>47</sup>

1. Per una più proficua formazione permanente possono essere molto utili i periodi di riposo sabbatico. Essi sono concessi dal Superiore Generale dietro richiesta motivata dal MDR e devono essere vissuti in una Comunità del nostro Istituto o di un altro Istituto.<sup>48</sup>
2. Si favorisca la partecipazione a corsi diocesani, provinciali, regionali o nazionali concernenti in modo particolare i problemi specifici del nostro carisma.

## **PROMOZIONE VOCAZIONALE**

83- Tutti i MDR con la testimonianza della loro vita promuovono e sostengono nuove vocazioni alla nostra famiglia religiosa. L'animazione e il coordinamento della cura pastorale delle vocazioni a livello di Istituto sono affidati ad un religioso il quale potrà essere coordinato da una equipe. In ogni Delegazione sia nominato dal delegato con il suo Consiglio un Animatore vocazionale.

## **L'ASPIRANTATO**

84- L'aspirantato è la prima esperienza di discernimento vocazionale. Essa si svolge in una casa stabilita dal Superiore Generale con il suo Consiglio. La durata e a discrezione del Superiore Generale o del delegato, udito l'animatore vocazionale.

---

<sup>47</sup> Can 646

<sup>48</sup> Can 652,2

## **IL POSTULANTATO**

85– La formazione iniziale comincia con il Postulantato che è la tappa formativa preparatoria del Noviziato durante la quale il nostro Istituto valuta la sussistenza nel postulante dei presupposti basilari per iniziare un’esperienza di vita consacrata.<sup>49</sup>

1. L’ammissione, la durata, le modalità del Postulantato sono disciplinate dal Direttorio e dalla “Ratio formationis”.
2. Il postulante deve contribuire ad approfondire la conoscenza di se stesso.
3. Il Superiore Generale con il suo Consiglio stabilisce la sede del Postulantato.

## **IL NOVIZIATO**

86– Il periodo del noviziato verifica se il giovane sia adatto o meno per la nostra vita. Esso, infatti, è ordinato a far sì che i novizi possano prendere più profonda coscienza della vocazione divina, secondo la spiritualità ed il carisma della nostra Famiglia religiosa, sperimentarne lo stile di vita, formare mente e cuore secondo il nostro spirito; verificarne le intenzioni e la idoneità.

87– I novizi devono essere aiutati a coltivare le virtù umane e cristiane, introdotti in un più impegnativo cammino di perfezione mediante l’orazione e il rinnegamento di sé, guidati alla contemplazione del mistero della salvezza e alla lettura e alla meditazione delle sacre Scritture, preparati a rendere culto a Dio nella sacra liturgia, formati alle esigenze della vita consacrata a Dio e agli uomini in Cristo attraverso la pratica dei consigli evangelici.

88– La formazione del noviziato deve tendere a formare e a preparare convenientemente il MDR a vivere la stessa vita di Gesù: contemplativa-attiva. Infatti, pur essendo il nostro Istituto di vita apostolica, dedito all’amore verso i fratelli più bisognosi, deve formare i novizi ad una profonda vita di preghiera, educandoli ad una gioiosa, radicale, fedele e totale donazione di se stessi a Cristo, Re e centro del loro cuore.

89– La facoltà di ammettere il candidato al noviziato spetta al Superiore Generale, ai quale deve essere rivolta la domanda di ammissione; questi poi non

---

<sup>49</sup> *Cann 220-641-642-643-645-647,2-684*

ammetterà al noviziato alcun candidato senza aver verificato prima se ha i requisiti canonici: età prescritta, salute, indole adatta e maturità sufficiente per assumere gli impegni di vita propri del nostro Istituto, avvalendosi anche, con le debite precauzioni, del parere di esperti qualora se ne ravvedesse la necessità.<sup>50</sup>

90- È proibito ammettere al noviziato chierici secolari senza consultare l'ordinario del luogo, come pure persone gravate di debiti ed incapaci di estinguerli.<sup>51</sup>

91- L'erezione della Casa del Noviziato, la sua soppressione o il trasferimento della sede, siano fatte mediante un decreto scritto dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio.

92- Per i novizi avviati al sacerdozio, la durata del noviziato, per la validità, deve comprendere dodici mesi da trascorrere nella stessa comunità del noviziato.<sup>52</sup>

93- Per i Fratelli Religiosi la durata è di due anni: l'anno canonico è unitario con i chierici, mentre gli altri dodici mesi è bene che siano compiuti in una Casa dell'Istituto con mansioni che possano meglio preparare il novizio all'esercizio delle opere inerenti al nostro carisma.

94- I novizi sono affidati al maestro nominato dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio; in caso di necessità, tenuto conto del numero, si può anche nominare un vice maestro che collabori con il maestro nel delicato compito della formazione.<sup>53</sup>

95- Il maestro, a cui unicamente è riservata la direzione dei novizi, sotto l'autorità del Superiore Generale nella delicata opera di formazione, deve attenersi al Direttorio e alla Ratio Formationis.

96- Coloro che sono preposti alla formazione dei novizi siano accuratamente preparati in modo che possano, senza essere distolti da altri impegni, assolvere il loro compito in modo stabile ed efficace.<sup>54</sup>

97- Spetta al maestro ed ai suoi collaboratori discernere e verificare la vocazione dei novizi e gradatamente formarli a vivere la vita di perfezione secondo lo spirito della nostra Famiglia religiosa. Egli deve impegnarsi in una soda

---

<sup>50</sup> Can 644

<sup>51</sup> Can 647,1

<sup>52</sup> Can 648,3

<sup>53</sup> Can 652,4

<sup>54</sup> Cfr. Can. 651, 3

formazione che porti i novizi a conoscere la natura e a vivere lo spirito del nostro specifico carisma nella cura, assistenza ed educazione della gioventù povera e bisognosa, come pure allo amore verso la Chiesa, il Papa ed i Vescovi.

98– I novizi, consapevoli della propria responsabilità, si impegnino ad un'attiva collaborazione con il proprio maestro per poter corrispondere facilmente alla grazia della loro vocazione divina.

99– Noi MDR, per quanto ci riguarda, possiamo e dobbiamo cooperare alla formazione dei novizi, con l'esempio della nostra vita e con la nostra costante preghiera.

100– Nel noviziato tutto dev'essere finalizzato ed orientato allo sforzo di formazione dei novizi; si avrà cura di non occuparli in studi o incarichi che possano distoglierli dal loro impegno di formazione. I novizi non siano occupati in studi o incarichi non direttamente finalizzati alla loro formazione.<sup>55</sup>

101– Condizione necessaria per la validità del noviziato è la permanenza del candidato in una casa regolarmente designata allo scopo. Solo in caso eccezionale, su concessione del Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, un candidato può fare il noviziato in un'altra casa dell'Istituto sotto la guida di un religioso approvato, che faccia le veci del maestro dei novizi.

102– Il Superiore Generale può permettere che i novizi, per un determinato periodo di tempo, dimorino in un'altra casa dell'Istituto da lui stessa designata. Per la validità del noviziato deve comprendere dodici mesi da trascorrere nella stessa comunità del noviziato. L'assenza dalla Casa del noviziato che superi tre mesi, continui o non continui, rende invalido il noviziato. Un'assenza che superi i quindici giorni deve essere recuperata.

103– Compito del maestro dei novizi è di trasmettere una relazione semestrale dettagliata al Superiore Generale sul comportamento di ciascun novizio, esprimendo il giudizio sul progresso e sull'idoneità o meno e sull'ammissione del novizio alla professione religiosa.

104– Il novizio può liberamente lasciare l'Istituto durante il noviziato; mentre il Superiore Generale udito il suo Consiglio può rinviare il novizio in qualsiasi momento. Terminato il noviziato, se il novizio viene giudicato idoneo, venga ammesso alla professione temporanea dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, altrimenti sia dimesso; qualora però restasse qualche dubbio sulla

---

<sup>55</sup> *Can 657,1,2*

sua idoneità il Superiore Generale può prolungare il periodo di prova però non oltre sei mesi.

## **LA PROFESSIONE RELIGIOSA**

105- Con la professione religiosa assumiamo con voto pubblico l'impegno di osservare i tre consigli evangelici, veniamo consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e siamo incorporati alla nostra Famiglia Religiosa con tutti i diritti e i doveri giuridicamente definiti.<sup>56</sup>

106- La professione dei consigli evangelici con l'impegno della loro fedele pratica produce in noi una somiglianza più stretta a Cristo, modello unico e assoluto, imprime in noi più profondamente i suoi lineamenti e porta a una più intensa partecipazione al mistero del Verbo incarnato e Redentore. Si comprende così il significato profondo della trasformazione che produce la professione religiosa nell'animo di colui che vi aderisce con cuore sincero e con un amore totalitario.

107- Allo scadere del tempo per il quale fu emessa la professione, il religioso, che lo richiede spontaneamente ed è ritenuto idoneo, sia ammesso alla rinnovazione della professione o alla professione perpetua, altrimenti deve lasciare l'Istituto.

108- Se però pare opportuno, il tempo della professione temporanea può essere prolungato dal Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, facendo tuttavia in modo che il periodo in cui il religioso è vincolato dai voti temporanei non superi complessivamente la durata di nove anni.

109- Il diritto di ammettere alla rinnovazione dei voti e alla professione perpetua spetta al Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio. La durata dei voti temporanei è di tre anni, da rinnovare annualmente.

110- I Fratelli Religiosi potranno essere ammessi alla professione perpetua dopo almeno tre anni dalla professione temporale; normalmente all'età di 25 anni, purché consti che abbiano raggiunto una piena maturità e consapevolezza dei gravi impegni che si assumono a gloria di Dio, per la loro santificazione e per il bene dei fratelli più poveri.

---

<sup>56</sup> Cfr. Can. 654

111- Scaduto il tempo per cui furono emessi i voti, il professo può lasciare liberamente l'Istituto. Allo scadere della professione temporanea, se sussistono giuste cause, un professo può essere escluso dalla successiva professione da parte del Superiore Generale, udito il suo Consiglio. Una infermità fisica o psichica, anche se contratta dopo la professione, quando a giudizio degli esperti rende non idoneo alla vita dell'Istituto, il professo di voti temporanei costituisce motivo per non ammetterlo alla rinnovazione della professione o alla professione perpetua, salvo il caso che l'infermità sia dovuta a negligenza da parte dell'Istituto, oppure a lavori sostenuti nell'Istituto stesso.<sup>57</sup>

112- Se il religioso, durante i voti temporanei, diventa demente, anche se non è in grado di emettere la nuova professione, non può tuttavia essere dimesso dell'Istituto.<sup>58</sup>

113- Formula della professione religiosa, che dovrà essere sempre redatta a mano:

*Io ..... a lode e gloria della SS. Trinità,  
desiderando consacrarmi più intimamente, per tutta la vita, a Cristo,  
spontaneamente e liberamente scelgo di seguire i consigli evangelici  
e faccio voto a Dio per un anno (o in perpetuo)  
di castità, povertà ed obbedienza nelle vostre mani  
..... superiore generale (o delegato dei Superiore generale)  
secondo le Costituzioni dell'Istituto  
dei Missionari della Divina Redenzione.*

*Con tutto il cuore mi consegno a questa Famiglia Religiosa  
per conseguire, con la grazia dello Spirito Santo  
e con la protezione materna di Maria SS. ma Consolatrice del Carpinello,  
una perfetta carità nel servizio di Dio e dei miei fratelli più poveri  
secondo lo spirito del carisma dei Missionari della Divina Redenzione.*

114- I Missionari della Divina Redenzione useranno la veste talare nera solo nell'ambito delle celebrazioni liturgiche, i sacerdoti e i diaconi useranno il "clergiman" e la veste talare secondo le indicazioni delle chiese locali, ogni membro dell'Istituto è tenuto ad usare abiti discreti e decorosi e si raccomanda l'utilizzo del

---

<sup>57</sup> Can 638,1

<sup>58</sup> Can 689

nostro logo come segno identificativo, secondo le indicazioni del Consiglio Generale.<sup>59</sup>

## **LA FORMAZIONE DEI PROFESSI DI VOTI TEMPORANEI AVVIATI AL SACERDOZIO**

115- Dopo la prima professione, allo scopo di vivere più integralmente la vita della nostro Istituto e rendersi più idonei a realizzarne la missione, i professi devono continuare la loro formazione. Questo impegno è particolarmente importante nel periodo che intercorre tra la prima professione e quella perpetua.

116- Nella nostra famiglia religiosa questa formazione per i professi dotati della vocazione religiosa sacerdotale si riceve normalmente nello Studentato, struttura fondamentale e indispensabile per poterne assicurare la vita e lo sviluppo.

117- Lo Studentato deve essere un ambiente idoneo dove i professi approfondiscano la loro vita interiore e possano conservare ed accrescere il buon spirito religioso, il fervore e l'entusiasmo per l'acquisto e la pratica della perfezione, nutrendosi più abbondantemente della Parola di Dio, nella meditazione, alimentando l'amore all'Eucaristia con l'adorazione quotidiana e a Gesù Crocifisso nella contemplazione del Mistero Pasquale, con la pratica della Via Crucis e crescendo nella filiale devozione alla Madonna Consolatrice del Carpinello, Regina e Madre degli Apostoli. Non si trascuri la preghiera comunitaria e personale.

118- I professi animati da una solida pietà si dedicheranno alla propria formazione intellettuale e dottrinale, filosofica e teologica, con serietà e con grande senso di responsabilità. L'amore allo studio, soprattutto alla teologia dommatica, morale, biblica, liturgica, spirituale e della pedagogia, secondo la "ratio institutionis", unitamente alla pratica delle virtù dell'umiltà e della obbedienza, costituirà un validissimo mezzo di santificazione e di perfezione religiosa.<sup>60</sup>

119- Spetta a coloro che sono preposti alla formazione curare con tutto l'impegno e i mezzi possibili che lo Studentato sia un ambiente non solo strutturalmente idoneo, ma una palestra dove si possa vivere lietamente lo spirito dei consigli evangelici, di castità, di povertà e di obbedienza attiva e responsabile, dove si respira aria di famiglia, di mutua comprensione e di rispetto, di amore e di stima reciproca, di apertura e di dialogo, allo scopo di facilitare e di realizzare una

---

<sup>59</sup> *Can 669,1-2; LG 46*

<sup>60</sup> *OT 8*

equilibrata maturità religiosa, umana-affettiva e sacerdotale. In questo periodo tanto importante per l'approfondimento della formazione religiosa, gli studenti si impegnino a cercare e trovare Dio in tutte le cose, soprattutto nello studio che deve essere fonte, non solo di scienza, ma anche di sapienza.

120- Agli studenti bisogna assicurare l'assistenza spirituale e tutti i religiosi partecipano all'azione formativa con la loro testimonianza. Il Direttore dello Studentato provveda alla scelta della guida spirituale mentre per il sacramento della riconciliazione i professi sono liberi di scegliere il sacerdote confessore.<sup>61</sup>

121- La formazione spirituale e l'insegnamento dottrinale dei nostri alunni dello Studentato, in conformità alla "ratio institutionis", devono essere coordinati armonicamente e siano finalizzati a far loro acquistare lo spirito del Vangelo e un rapporto profondo con Cristo, unito ad una adeguata maturità umana secondo l'indole di ciascuno.

122- Nel periodo di formazione si ponga ogni cura nel promuovere la comunione fraterna in un'intima fusione di tutti i religiosi, senza alcuna distinzione di nazionalità o di estrazione sociale, cooperando a sviluppare lo spirito di famiglia in un cuor solo eri un'anima sola.

123- Gli studenti devono tendere a specializzarsi nella pastorale giovanile specialmente sotto il profilo catechetico, con particolare riferimento all'orientamento di vita. Siano inoltre indirizzati ed aiutati in esperienze pratiche nel mondo operaio ed in genere nella fascia della emarginazione sociale tra cui gli handicappati e i drogati, sempre però che tali esperienze aiutino a meglio maturare la esigenza fondamentale di formazione che si realizza all'interno dello Studentato.

124- L'ammissione degli studenti ai Ministeri istituiti e a quelli ordinati compete al Superiore generale col voto deliberativo del suo Consiglio, il quale deciderà l'opportunità e i tempi in relazione all'idoneità del candidato.

125- I professi temporanei avviati al sacerdozio devono trascorrere un periodo di esperienza pastorale relativa al carisma del nostro Istituto per la durata di due anni, il primo da farsi prima della professione perpetua ed il secondo durante il diaconato. Durante il primo anno di esperienza pastorale si sospendano gli studi per il secondo l'eventuale sospensione spetta al superiore generale udito il parere del Direttore locale.

---

<sup>61</sup> *Can 689*

126- La formazione dei chierici professi sia aperta e sensibile non solo ai problemi che appartengono alla nostra specifica attività apostolica e pastorale delle Chiese particolari, nelle quali siamo chiamati a svolgere il nostro apostolato specifico, ma anche ai problemi e alle necessità più urgenti della Chiesa universale in modo da portare responsabilmente ed adeguatamente il proprio contributo alla diffusione del Regno di Dio nel mondo con particolare sollecitudine per i problemi missionari, ecumenici e di promozione umana, cristiana e sociale dei popoli.<sup>62</sup>

127- È compito del Superiore Generale, su proposta del P. Rettore locale decidere se e come i professi avviati al sacerdozio possano iscriversi all'università per conseguire titoli ecclesiastici o civili.

## **LA FORMAZIONE DEI FRATELLI RELIGIOSI**

128- I professi Fratelli Religiosi:

1. fanno parte integrante della nostra Famiglia religiosa;
2. devono considerarsi come veri missionari, fratelli tra i fratelli, in tutto equiparati, nei diritti e nei doveri, ai confratelli sacerdoti, salvo il canone 588, 2 che riguarda gli Istituti clericali che sono governati dai chierici.

129- La formazione religiosa dei Fratelli Religiosi nei metodi e nei mezzi è simile a quella degli aspiranti alla vita sacerdotale salvaguardando la diversità delle vocazioni.

130- Il campo specifico dei Fratelli Religiosi è quello di un leale, generoso, sincero, valido e competente completamento nelle opere del ministero dei sacerdoti. Per questo devono avere della loro vocazione e della loro missione un'altissima stima, mettendo ogni impegno nel corrispondere allo sforzo che i superiori compiono per la loro formazione.

131- L'apostolato a cui sono chiamati è molteplice: esso è diretto in modo speciale a vivere in pienezza il carisma della nostra Famiglia religiosa. Sarà cura particolare dei Fratelli Religiosi rendersi idonei ad acquistare una competenza specifica secondo le particolari attitudini di ciascuno. I superiori competenti predisporranno condizioni e programma di formazione professionale e di

---

<sup>62</sup> Can 256,2

specializzazione secondo le necessità del nostro Istituto, tenendo presenti le particolari inclinazioni e attitudini di ciascuno.

132– I Fratelli Religiosi potranno liberamente esprimere i loro desideri e preferenze sulle varie forme di apostolato, rimettendosi però con docilità a quanto decideranno i superiori nel quadro dei bisogni e delle necessità dell'Istituto.

133– Sarà cura dei superiori competenti facilitare con ogni mezzo l'iter formativo dei Fratelli. Se si verificano le condizioni favorevoli per il numero e la qualità dei professi, dopo il noviziato, si destini una casa convenientemente organizzata per il loro ulteriore approfondimento della vita religiosa e per il perfezionamento della loro formazione professionale.

134– Tutti i Fratelli Religiosi, prima della professione perpetua dovranno normalmente trascorrere un periodo di tirocinio pratico di esperienza pastorale relativo al carisma della nostra Famiglia religiosa per la durata di due anni, sotto la guida esperta del P. Rettore e dei suoi collaboratori. Questi avranno cura di seguirli paternamente e responsabilmente, sia nella vita spirituale, come nella esperienza della educazione e promozione umana e cristiana della gioventù, per studiare le doti e la idoneità del professo. Al termine di ogni anno i responsabili dovranno inviare una relazione scritta al Superiore Generale sull'indole, sulle attitudini, sull'impegno e fedeltà espliciti nell'esperienza dell'apostolato compiuto con particolare riferimento al carisma proprio della nostra Famiglia religiosa, tenendo presente l'amore verso i più poveri ed emarginati.

135– Durante il tirocinio i responsabili promuovano riunioni periodiche, con la eventuale presenza di esperti per verificare i metodi e i risultati raggiunti soprattutto nel campo pedagogico o in altri campi maggiormente utili.

136– Durante il periodo di formazione in genere i Superiori maggiori eviteranno di affidare ai professi compiti ed impegni che ne ostacolino la attuazione.<sup>63</sup>

## **CAPITOLO VI**

### **GOVERNO DELL'ISTITUTO**

*“Sono venuto a servire e non a essere servito” (Mt. 20, 28).*

*“Il più grande di voi sia il vostro servo” (Mt. 23, 11).*

*“Chi ascolta voi ascolta me” (Lc. 10, 16).*

---

<sup>63</sup> Can 244

137- I superiori nell'Istituto religioso hanno il compito specifico dell'animazione spirituale e pastorale, essi devono sentirsi e venire accolti primariamente quali guide per la crescita simultaneamente spirituale e apostolica di ciascuno e dell'intera Comunità.<sup>64</sup>

138- Il loro ruolo e il loro servizio si accostano per analogia alla triplice funzione pastorale, cioè di insegnare, santificare e governare dei Vescovi, senza peraltro confondere o equiparare l'una e la altra autorità. Scopo precipuo del governo dell'Istituto è quello di fare ogni sforzo per costruire una Comunità unita in Cristo, nella quale ogni membro si impegna a cercare Dio sopra ogni altra cosa nell'intento generoso di compiere con fedeltà ed amore la missione di Cristo per la salvezza dei fratelli specialmente dei più vulnerabili.

139- Nella consapevolezza che il superiore legittimo ha ricevuto l'autorità da Dio, mediante la Chiesa, che ha approvato nostro Istituto, ogni religioso, mosso e guidato dallo Spirito Santo, sull'esempio di Gesù che disse: "Chi ascolta voi, ascolta Me", è tenuto a sottomettersi ai superiori in spirito di fede e di amore.<sup>65</sup>

140- Essendo l'Istituto clericale i superiori saranno sempre sacerdoti. I Fratelli Religiosi potranno assumere quegli uffici e mansioni che a loro più si addicono e non comportano nessuna giurisdizione ecclesiastica.

## **IL SUPERIORE GENERALE**

141- I Missionari della Divina Redenzione sono tenuti a sottomettersi docilmente e filialmente al Sommo Pontefice, come loro Padre anche in forza del voto di obbedienza; riconoscano in lui, come vicario di Cristo, l'unico maestro e pastore universale della Chiesa. Con piena disponibilità ne accolgano il magistero e inculchino nei giovani il suo ispirato insegnamento, sforzandosi di attuare con fedeltà e amore le sue paterne direttive.

142- Il Superiore generale è il padre di tutta la famiglia dei MDR, la governa e l'amministra nello spirito del fondatore a norma del diritto universale e di quello particolare delle Costituzioni.

143- L'autorità del Superiore Generale, unitamente a quella del superiore della delegazione e locale, non procede dai membri dell'Istituto, ma è ad essi conferita

---

<sup>64</sup> DC 16; MR 13

<sup>65</sup> Lc 16,16; Cann 601-618

dalla Chiesa, in forza dell'approvazione delle Costituzioni ed in virtù della loro legittima elezione. Essa deve essere esercitata conformemente alle norme della legislazione universale e propria, in spirito di servizio, rispettando la personalità di ciascuno come figlio di Dio.<sup>66</sup>

144– Il Superiore generale, rappresenta la personalità giuridica pubblica dell'intero Istituto e può operare in suo nome, mentre il superiore delegato la gode per la sua delegazione ed il direttore locale per la sua casa.<sup>67</sup>

145– Il Superiore generale, interprete fedele dello spirito del fondatore, docile alla volontà di Dio nell'adempimento del suo delicato ufficio, metterà tutto l'impegno di esercitare verso i religiosi il servizio dell'autorità con dolcezza unita a paterna fermezza nell'intento di suscitare in essi obbedienza volontaria, filiale e concorde collaborazione per il bene dell'Istituto e della Chiesa, fermo restando in lui il diritto di decidere e di comandare ciò che va fatto.

146– Il Superiore generale viene eletto dal Capitolo generale, per un periodo di sei anni, dovrà avere dieci anni di professione perpetua, e almeno 40 anni di età; inoltre deve essere sacerdote, dotato di spirito di prudenza, di pietà, di equilibrio, di santità di vita e di amore all'Istituto e inoltre deve possedere spiccate doti di governo, deve distinguersi per l'amore alla Chiesa. Potrà essere riconfermato solo per un secondo sessennio consecutivo.

147– Il Superiore generale esercita autorità ordinaria di governo su tutte le delegazioni e le case e su ogni singolo religioso. I superiori delegati, nell'ambito delle loro delegazioni; i superiori locali nelle singole case di cui sono responsabili.<sup>68</sup>

148– Inoltre spetta al Superiore generale concedere a tutti i religiosi della Comunità la licenza di pubblicare scritti che riguardano questioni di religione o di costumi.

149– Il Superiore Generale nell'esercizio della sua autorità è coadiuvato dal suo Consiglio, che l'assiste nel suo lavoro e gli presta una intelligente e responsabile collaborazione nella sua attività e nelle decisioni da prendere per il bene della Famiglia religiosa.

150– Il Superiore Generale ha bisogno del consenso del Consiglio:

---

<sup>66</sup> PC 14; EE 9

<sup>67</sup> Can 118

<sup>68</sup> Can 622

1. per la erezione e soppressione delle Delegazioni;
3. per l'apertura di nuove case e la soppressione delle case esistenti o per la modifica dello scopo o della finalità delle case già esistenti, a norma delle leggi universali della Chiesa.
4. per l'erezione, il trasferimento o la soppressione della casa di noviziato;
5. per la convocazione di un Capitolo generale straordinario;
6. per l'approvazione delle Delegazioni e delle decisioni dei Consigli delle varie Delegazioni;
7. per la nomina del sostituto di un membro del Consiglio generalizio qualora, per qualunque motivo, venisse a mancare uno di essi;
8. per la nomina del segretario generale, del procuratore e del postulatore generale;
9. per la nomina dei Delegati, degli assistenti delegati per le visite alle Delegazioni o ad altre circoscrizioni;
10. per la rimozione dagli incarichi di governo o di apostolato;
11. per l'alienazione dei beni mobili o immobili di proprietà dell'Istituto, tenendo conto delle leggi universali della Chiesa e delle Costituzioni;
12. per la determinazione dei prestiti o debiti da contrarre e per tutte le altre operazioni, come pure per tutti gli altri casi stabiliti dalle leggi universali della Chiesa e dal Diritto proprio.
13. per altri casi, in cui è richiesto il consenso del Consiglio, sia dalle leggi universali della Chiesa, che dal Diritto proprio,
14. per concedere al professo di voti temporanei l'indulto di abbandonare l'Istituto.
15. concessione di autorizzazione di prestiti o di debiti che si rendono necessari per l'amministrazione straordinaria nelle Delegazioni.

151- Il Superiore generale sottoporrà, inoltre, al suo Consiglio tutte le decisioni più importanti e tutte le volte che lo richiederà il bene e l'interesse dell'Istituto.

152- È dovere del Superiore generale visitare personalmente o a mezzo degli altri Consiglieri o Visitatori delegati, tutte le case dell'Istituto, almeno ogni tre anni e ogni qualvolta si renda necessario o egli stesso lo crederà opportuno. Nel caso in cui si renda necessario nominare un Visitatore generale per tutta l'Istituto, il Superiore generale deve avere il consenso del suo Consiglio.

153- Se il Superiore generale per gravi motivi venisse nella determinazione di rinunciare al suo mandato, esponga le sue ragioni alla Santa Sede alla quale spetta giudicare se accettare o meno la rinuncia.

## **IL CONSIGLIO GENERALIZIO**

154– Nel governo dell’Istituto il Superiore generale è coadiuvato da un Vicario Generale e da tre consiglieri che costituiscono con lui, sotto la sua presidenza, il Consiglio generalizio.

155– Vicario Generale

1. Il Vicario Generale è necessario che sia religioso sacerdote di almeno 35 anni di età e dieci anni di professione perpetua.
2. In caso di morte, di inabilità al governo o di volontaria rinuncia alla carica di Superiore generale nel primo triennio egli verrà supplito “ad interim” nell’ufficio dal Vicario generale. Il Consiglio Generale, entro 30 giorni, dopo aver convocato il primo religioso non eletto come nuovo membro, elegge tra i Consiglieri il nuovo Superiore Generale che resterà in carica per il triennio in corso.
3. Il Vicario generale dura in carica sei anni e può essere rieletto per un altro sessennio.
4. In caso di morte, di inabilità al governo o di volontaria rinuncia alla carica di Vicario generale verrà sostituito dal primo tra i non eletti per quella carica.

156– Il Vicario Generale regge l’Istituto in caso di assenza o impedimento del Superiore generale; fa uso della sua potestà Vicaria nel rispetto del pensiero e delle volontà del Superiore Generale e gli comunica tutte le decisioni prese in sua assenza.

157– I Consiglieri devono essere religiosi:

1. di almeno trentacinque anni di età e dieci anni di professione perpetua;
2. dotati di dottrina e di spiccata virtù, di prudenza e capacità nel trattare gli affari dell’Istituto.

158– Consiglieri inoltre:

1. come singoli non godono alcuna autorità sui religiosi o su qualunque casa dell’Istituto;
2. durano in carica sei anni e possono essere rieletti per un altro sessennio.

159– Se durante il sessennio un consigliere decadde dal suo ufficio per morte o per rinuncia accettata dal Superiore generale col suo Consiglio, oppure per la partenza per le missioni, gli succederà un religioso eletto dal Superiore generale col

suo Consiglio avente le doti necessarie alla missione da svolgere. Egli durerà in carica fino al nuovo capitolo.

160- Il Consiglio non gode di una autorità ordinaria, ma collabora con il Superiore generale nell'animazione e nella guida dell'Istituto. E' dovere dei Consiglieri formare, con il Superiore generale "un cuor solo ed un'anima sola",<sup>69</sup> impegnandosi a sostenere presso i religiosi l'autorità del Superiore generale.

161- I Consiglieri, in caso di dissenso per eventuale deliberazione da prendere, potranno esporre le proprie ragioni con libertà, salvaguardando sempre il rispetto e la venerazione.

162- Le delibere in consiglio si prendono a maggioranza assoluta e a votazione segreta: ognuno vota liberamente e in coscienza.

163- I Consiglieri risiedono preferibilmente nella Casa Generalizia, condividendo e collaborando col Superiore Generale al governo dell'Istituto con il loro saggio parere e con il loro voto sulle varie pratiche esaminate.

164- Ogni consigliere potrà avere affidato un settore specifico nell'ambito dell'apostolato dell'Istituto (formazione permanente, pastorale giovanile, vocazionale, missioni. Ogni consigliere disimpegnerà il suo ufficio sempre alle dirette dipendenze del Superiore generale, in spirito di unione con lui, attenendosi alle sue direttive e sotto la sua responsabilità.

165- Il Consiglio generale tenendo conto del n. 186 delle Costituzioni:

1. viene convocato preferibilmente ogni mese dal Superiore generale;
2. potrà essere convocato ogni qualvolta a giudizio del Superiore generale e su richiesta di almeno due consiglieri;

166- Per la validità della riunione del Consiglio è necessario che intervenga il Superiore Generale con almeno due consiglieri.

## **L'ECONOMO GENERALE E L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELL'ISTITUTO**

167- Il Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio nominerà l'economista generale che potrà essere scelto tra gli stessi consiglieri, oppure tra i

---

<sup>69</sup> Atti 4, 32

religiosi con almeno dieci anni di professione perpetua, che abbiano possibilmente una età non inferiore ai 40 anni.

168– L’Economista generale termina il suo incarico al termine del mandato del Superiore Generale.

169– Compito dell’economista generale è quello di amministrare, sotto la direzione del Superiore generale e la vigilanza del Consiglio, tutti i beni mobili ed immobili dell’Istituto, come pure controllare i bilanci, attivi e passivi delle Delegazioni e delle singole Case. Per ovvi motivi è bene che l’economista rimanga in carica per periodi abbastanza lunghi per acquistare esperienza e competenza negli affari amministrativi.

170– I compiti specifici dell’economista generale devono essere assolti secondo le norme indicate dal Direttorio.

171– Vigilerà perché i superiori delle singole Delegazioni, come pure gli economisti locali, presentino i resoconti prescritti dalle Costituzioni al Consiglio generale.

172– L’economista avrà cura di depositare in luogo sicuro, presso la Casa generalizia, in un archivio segreto con cassaforte i documenti riguardanti la proprietà immobiliare e i valori che eccedono la gestione ordinaria.

173– È stretto obbligo dell’economista generale annotare in un apposito registro tutto quello che viene depositato o tolto dalla cassa.

174– Per la validità dell’alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede stessa.<sup>70</sup>

175– Nell’esposto per ottenere l’autorizzazione a contrarre debiti oppure obblighi è necessario, pena la invalidità del permesso ottenuto, dichiarare i debiti e le obbligazioni, di cui è gravata fino a quel momento l’Istituto o la Casa.

176– I superiori si astengano da contrarre debiti, tenendo presente che il permesso di contrarre debiti viene concesso solo quando con morale certezza consti che i debiti contratti potranno essere pagati con le entrate ordinarie della casa in un tempo relativamente breve.

---

<sup>70</sup> Can 638

177- L'economista generale, quelli delle Delegazioni e locali, hanno stretto obbligo di coscienza di amministrare le offerte "ad mentem offerentis".

178- Ogni anno l'economista di ogni singola Delegazione avrà cura di inviare al Superiore Generale il bilancio consuntivo con relazione dettagliata con la esatta descrizione dello stato patrimoniale della Delegazione.

## **LA DELEGAZIONE**

179- Quando un gruppo di almeno 20 religiosi di voti perpetui sono dislocati in aree geografiche lontane dalla Casa Generalizia ed hanno raggiunto una minima autonomia nell'ambito della Formazione iniziale e nella normale amministrazione, il Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio può costituire una Delegazione che dipende direttamente dal governo centrale.

180- Il governo della Delegazione è costituito da:

1. un Delegato nominato direttamente dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, previa un'opportuna consultazione. Di almeno 10 anni di anni perpetui e 35 anni di età.
2. un Consiglio di 4 membri.

181- Nella Delegazione verrà convocato ogni tre anni il Capitolo di Delegazione che ha i seguenti compiti specifici:

1. Promuovere con saggezza e prudenza il rinnovamento della Delegazione, secondo le indicazioni del Superiore Generale e del suo Consiglio e nell'interesse spirituale, disciplinare e apostolico dell'intero Istituto;
2. Tutelare il patrimonio della Delegazione;
3. Eleggere i 4 membri del Consiglio della Delegazione tra i religiosi di voti perpetui con almeno 35 anni di età;
4. Trattare gli affari, di maggiore importanza della vita e dello sviluppo dei membri della Delegazione e la situazione delle singole case.

182- Il Capitolo di Delegazione viene convocato ordinariamente dal Delegato in carica o in sua assenza dal Superiore Generale ogni tre anni e in ogni caso entro tre mesi dalla conclusione del Capitolo Generale dell'Istituto.

183- Se uno dei consiglieri viene a cessare dal suo ufficio o per morte o per qualsiasi altra causa, verrà sostituito dal primo dei non eletti. Se a mancare è il Delegato il Superiore Generale con il suo Consiglio nominerà il suo sostituto.

184– Sono membri di diritto del Capitolo di Delegazione i religiosi del Consiglio di Delegazione uscente. Saranno eletti al Capitolo di Delegazione un numero uguale o maggiore a coloro che vi partecipano per diritto. Il Superiore Generale o un suo delegato partecipa senza diritto di voto.

185– Il delegato deve essere un religioso:

1. sacerdote;
2. di almeno 5 anni di professione perpetua;
3. che ha dato prova di maturità, discrezione e fedeltà al carisma dell'Istituto.

186– Il delegato dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un secondo mandato. Il Consiglio dura in carica un triennio ogni consigliere può essere confermato.

187– La Delegazione potrà avere:

1. un segretario nominato direttamente dal Delegato;
2. un economo di Delegazione nominato dal Superiore Generale su proposta del Delegato col suo Consiglio.

188– Il delegato rappresenta a tutti gli effetti la Delegazione e presiede il suo Consiglio. Egli avrà il compito di visitare le singole case della Delegazione con una certa frequenza. Ogni anno invierà al Superiore Generale la relazione sullo stato e funzionamento delle diverse case, con particolare riferimento alle case di formazione, dopo aver consultato il suo Consiglio.

189– L'economista della delegazione presenterà una relazione economica annuale delle case dipendenti annotando capitali, debiti e proposte utili per il risanamento del bilancio.

190– Il delegato, dopo averla esaminata, approvata e firmata col suo Consiglio, la trasmetterà al Superiore Generale.

191– Il Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio approva lo Statuto della Delegazione che determina i poteri e i limiti del Delegato, del suo Consiglio e dell'economista come pure le elezioni dei partecipanti al Capitolo di Delegazione.

## ***I DIRETTORI LOCALI***

192– Non si possono aprire nuove case se non si abbia fondata certezza di potervi costituire, in un tempo relativamente breve, una comunità con membri sufficienti per svolgere una vita regolare. Le case dell'Istituto vengono erette dal

Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, previo il consenso scritto del Vescovo diocesano.<sup>71</sup>

193- Una casa canonicamente eretta può essere soppressa dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, dopo aver consultato il Vescovo diocesano.

194- Per destinare una casa ad opere apostoliche differenti da quelle per cui fu costituita, si richiede il consenso del Vescovo diocesano; questo non è necessario se si tratta di un cambiamento che, salve sempre le leggi di fondazione, si riferisce al governo interno e alla disciplina.

195- Il direttore di ogni casa viene eletto dal Superiore generale col consenso del suo Consiglio tra i religiosi professi di voti perpetui da almeno tre anni previa consultazione dei religiosi; rimane in carica un triennio e può essere confermato per un secondo triennio.<sup>72</sup>

196- Nelle Comunità di almeno otto religiosi, ci sia un Consiglio formato da due o più Consiglieri di voti perpetui, nominati dal Superiore Generale o dal Delegato. Essi durano in carica un triennio e possono essere confermati per altri due trienni. Nelle Comunità piccole, tutti i religiosi formano il Consiglio locale.

197- Il direttore locale è responsabile dell'andamento della Casa sia per la parte spirituale che temporale. Tutti coloro che nella casa svolgono diversi uffici, dipendono dal direttore, al quale devono rendere conto del loro operato.

198- Spetta al direttore la facoltà di destinare ogni religioso ai singoli uffici della Comunità, secondo la capacità e competenza di ciascuno, salvo che non siano stati nominati dalla autorità superiore.

199- Il direttore deve essere un religioso sacerdote, con almeno tre anni di professione perpetua, di distinta pietà e di profonda vita interiore, procurerà di essere esemplare in tutto, in modo particolare nella pratica delle virtù evangeliche e nella fedeltà e amore all'Istituto.

200- Il direttore curerà con ogni mezzo:

1. la partecipazione dei religiosi della propria comunità al ritiro mensile, predisponendo il calendario delle diverse attività della

---

<sup>71</sup> *Cann 609-612 616,1*

<sup>72</sup> *Cann 625,3-624,1*

- casa, in modo che tutti possano essere in condizione di parteciparvi nella data stabilita;
2. comunicherà a tutta la comunità gli atti e le disposizioni della Santa Sede e le direttive del Superiore generale, come pure eventuali lettere e notizie di carattere generale atte a promuovere l'amore alla Chiesa, all'Istituto e all'interessamento sul lavoro svolto dai nostri fratelli nelle missioni;
  3. procuri che vengano lette e commentate le Costituzioni almeno una volta all'anno.
  4. Il direttore come padre e primo responsabile della comunità farà tutto il possibile di essere presente nella casa ed eviterà pertanto impegni ed occupazioni che possano per loro natura trattenerlo spesso fuori della comunità e dall'ufficio tanto delicato e importante che gli è stato affidato dal Signore attraverso i superiori maggiori; qualora per necessità maggiori dovesse assentarsi per lungo tempo procurerà di avvertire il Superiore Generale o il Delegato.

## **IL CAPITOLO GENERALE**

- 201– Il capitolo generale riveste nell'Istituto la suprema autorità.
- 202– Essendo il segno della unità nella carità all'interno della Famiglia religiosa, la sua composizione deve essere espressione dell'intero Istituto.<sup>73</sup>
- 203– È compito specifico del capitolo:
1. promuovere con saggezza e prudenza il rinnovamento del nostro Istituto, secondo i tempi e le circostanze, armonizzando tutto nell'interesse spirituale, disciplinare e apostolico della intera nostra Famiglia religiosa;
  2. tutelare il patrimonio dell'Istituto secondo le prescrizioni del Canone 578;
  3. eleggere il Superiore generale e il Consiglio generalizio;
  4. trattare gli affari, di maggiore importanza della vita e dello sviluppo dei membri dell'intero Istituto e la situazione delle singole case;
  5. curare l'emanazione di norme obbliganti per tutti i membri del nostro Istituto.

---

<sup>73</sup> *Cann 631,1*

204- Il Capitolo generale viene convocato ordinariamente dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio ogni sei anni;<sup>74</sup>

205- Dopo sei mesi, da quando il Superiore generale viene a cessare dal suo ufficio o per morte o per qualsiasi altra causa, dal Vicario generale che ne fa le veci interinalmente.

206- Con il consenso del suo Consiglio, il Superiore Generale può convocare un Capitolo Generale straordinario per trattare affari importanti ed urgenti dell'Istituto.

207- Le modalità per la convocazione e per l'elezione dei membri da destinarsi per la partecipazione al Capitolo, verranno determinate dal Direttorio.

208- Sono membri di diritto del Capitolo:

Membri ex ufficio:

1. il Superiore Generale,
2. gli ex superiori generali,
3. i consiglieri generali,
4. il segretario generale,
5. l'economista generale,
6. i delegati delle delegazioni.

209- Sono membri eletti del Capitolo:

1. i delegati eletti in numero non inferiore a quello dei partecipanti per diritto, tenendo conto del numero dei membri e in proporzione di 1 a 5, con approssimazione per eccesso o per difetto, tra i religiosi di voti perpetui, esclusi i membri di diritto.
2. I Religiosi delle comunità, dislocati in aree geografiche lontane dalla Casa Generalizia, non ancora costituiti in Delegazione eserciteranno il diritto di voto secondo le indicazioni formulate dal Consiglio Generale.

210- Se qualche capitolaro presente nella casa fosse impedito di intervenire alla votazione a causa di malattia, il suo voto, espresso segretamente, sarà raccolto dagli scrutatori in una apposita urna chiusa.

---

<sup>74</sup> *Cann 631,1*

211- Ogni religioso potrà presentare ai delegati le proposte che, per ispirazione dello Spirito Santo con retta intenzione e nell'interesse dell'intera Famiglia religiosa, ritiene utili e opportune.

212- I delegati accoglieranno le proposte che i singoli religiosi faranno pervenire impegnandosi a presentarle in sede di riunione senza essere tuttavia obbligati a sostenerle.

213- Qualora uno dei delegati, per legittima causa, venisse meno, verrà supplito al Capitolo da quel religioso che risulta il primo dopo gli eletti nel proprio gruppo.

214- Sarà compito del Capitolo Generale determinare in cifre la distinzione tra amministrazione ordinaria, a discrezione del Superiore Generale, del Delegato e dei Direttori locali, e quella straordinaria che richiede il consenso del Consiglio Locale, del Consiglio di Delegazione e/o del Consiglio Generale.

## ***ELEZIONE DEL SUPERIORE GENERALE***

215- Per l'elezione del Superiore Generale si richiede la maggioranza assoluta dei voti validi (la metà più uno), qualora non si raggiungesse questa maggioranza nei primi tre scrutini, si passerà ad una quarta votazione nella quale possono essere eletti soltanto i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti nel terzo scrutinio; qualora però al terzo scrutinio avessero riportato uguale numero di voti, più di due religiosi, al quarto scrutinio saranno ammessi i due più anziani di professione; se nel quarto scrutinio i due proposti risulteranno eletti con parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

216- Qualora poi venisse eletto uno che non è tra i capitolari, si sospenderanno i lavori del capitolo, in attesa che l'eletto venga per essere investito della carica e presiedere i lavori del Capitolo.

## ***ELEZIONE DEL VICARIO E DEL CONSIGLIO GENERALE***

217- Si eleggerà dapprima il Vicario generale. Per la sua elezione occorre la maggioranza assoluta fino alla terza votazione. Qualora non si raggiungesse la maggioranza assoluta al quarto ed ultimo scrutinio, basta quella relativa. In caso di concorrenza con un altro a parità di voti si regolerà come l'elezione del Superiore Generale.

218- I membri del consiglio generalizio vengono eletti dal capitolo con votazione distinta a maggioranza relativa.

219– Dopo l’elezione il Superiore Generale, il Vicario Generale e i membri del Consiglio eletti, prestano giuramento di fedeltà all’incarico del quale sono stati investiti e sono legati al segreto d’ufficio.

220– Il Superiore generale con il consenso del Consiglio nominerà un religioso di spiccata pietà e prudenza all’ufficio di segretario generale. Questi avrà la funzione notarile nel redigere i verbali delle sedute, è legato al segreto, terrà in ordine l’archivio ed è responsabile degli uffici della segreteria generale.

221– L’incarico di trattare affari e pratiche con la Santa Sede o con l’Istituto dei Religiosi, verrà espletato in via ordinaria da un procuratore nominato dal Superiore generale con il consenso del Consiglio e rimane in carica “ad nutum”.

222– Espletate le elezioni, il Consiglio Generale si riunisce sotto la presidenza del nuovo Superiore Generale per trattare gli affari più importanti dell’Istituto, con particolare cura della vita religiosa e della promozione vocazionale dell’Istituto in ordine al suo sviluppo, studiando i mezzi più idonei per la sua vita, conforme allo spirito e carisma della stessa.

## **CAPITOLO VII**

### **ATTI DISCIPLINARI E SEPARAZIONE DELL’ISTITUTO**

223– L’assenza illegittima del religioso dalla Comunità o il mancato rientro dello stesso, allo scadere del motivo che ha giustificato l’assenza, costituisce per il religioso una grave infedeltà, nel caso il Superiore generale dopo essersi adoperato utilizzando tutti i mezzi a disposizione per esortare al rientro e a seguito di ammonizione ufficiale è motivo sufficiente per dare inizio alla procedura di dimissione.

224– Il Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, dopo aver esortato un religioso ad adeguare i suoi comportamenti alle norme disciplinari dell’Istituto e alle disposizioni della Chiesa, ispirandosi ai criteri generali del Diritto, può imporre delle pene in base alla gravità dei comportamenti

225– Al religioso con provvedimenti disciplinari in atto viene sospesa la voce attiva e passiva nelle decisioni dell’Istituto.

226– Il superiore generale con consenso del suo consiglio può concedere per motivi gravi, su richiesta di un religioso di voti perpetui, l’indulto di escaustrazione, per un periodo di tempo determinato, fino a un massimo di tre anni, durante il quale l’escaustrato perde la voce attiva e passiva. Se il chierico è in “sacris” per la

esclusione è necessario il previo consenso del Vescovo della diocesi in cui dovrà dimorare. Terminato questo periodo il religioso deve rientrare in Comunità. Una eventuale proroga dell'indulto è riservata alla Santa Sede.<sup>75</sup>

227– Per cause gravi, l'esclusione può essere anche imposta al religioso dalla Santa Sede su richiesta del Superiore Generale.

228– Si può dimettere un religioso dell'Istituto per causa grave e proporzionata, osservate le condizioni e prescrizioni del Diritto, sempre in armonia con i principi della giustizia e della carità.<sup>76</sup>

229– Coloro che legittimamente escono dell'Istituto o ne sono legittimamente dimessi non possono nulla esigere dell'Istituto stessa per qualunque attività in essa compiuta. L'Istituto tuttavia deve osservare l'equità e la carità evangelica verso il religioso che se ne separa.<sup>77</sup>

230– Per tutti i casi di separazione dell'Istituto si osservino le prescrizioni del Codice di Diritto Canonico.

---

<sup>75</sup> *Can 686,3*

<sup>76</sup> *Cann 694-703*

<sup>77</sup> *Cann 684-704*

# Sommario

CAPITOLO I - IDENTITA', SPIRITUALITA' e CARISMA .....	1
CARISMA .....	1
SPIRITUALITÀ DELL'ISTITUTO.....	2
FEDELTA' NELL'OSSERVANZA DELLE COSTITUZIONI .....	3
CAPITOLO II - LA NOSTRA CONSACRAZIONE.....	4
LA NOSTRA VITA DI PREGHIERA.....	4
LA NOSTRA CASTITÀ CONSACRATA .....	6
LA NOSTRA POVERTÀ CONSACRATA .....	7
LA NOSTRA OBBEDIENZA RELIGIOSA.....	9
CAPITOLO III - LA NOSTRA VITA COMUNITARIA .....	10
CAPITOLO IV - SPIRITO DEL NOSTRO IMPEGNO APOSTOLICO .....	13
IL CAMPO SPECIFICO DEL NOSTRO APOSTOLATO .....	14
CAPITOLO V - FORMAZIONE ALLA VITA RELIGIOSA .....	15
LA FORMAZIONE PERMANENTE .....	15
PROMOZIONE VOCAZIONALE .....	16
L'ASPIRANTATO .....	16
IL POSTULANTATO .....	17
IL NOVIZIATO .....	17
LA PROFESSIONE RELIGIOSA.....	20
LA FORMAZIONE DEI PROFESSI DI VOTI TEMPORANEI AVVIATI AL SACERDOZIO .....	22
LA FORMAZIONE DEI FRATELLI RELIGIOSI.....	24
CAPITOLO VI - GOVERNO DELL'ISTITUTO .....	25
IL SUPERIORE GENERALE .....	26
IL CONSIGLIO GENERALIZIO .....	29
L'ECONOMO GENERALE E L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELL'ISTITUTO .....	30
LA DELEGAZIONE .....	32
I DIRETTORI LOCALI.....	33
IL CAPITOLO GENERALE .....	35
ELEZIONE DEL SUPERIORE GENERALE.....	37
ELEZIONE DEL VICARIO E DEL CONSIGLIO GENERALE .....	37
CAPITOLO VII - ATTI DISCIPLINARI E SEPARAZIONE DELL'ISTITUTO .....	38